



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 19 marzo 2024 n.55

(Ratifica Decreto Delegato 29 dicembre 2023 n.200)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 29 dicembre 2023 n.200 – Organismo di Sorveglianza ai sensi della Legge 30 agosto 2021 n.157 – promulgato;

Visto l'articolo 21-bis, comma 3 della Legge 30 agosto 2021 n.157, così come introdotto dall'articolo 1-bis del Decreto Delegato 4 dicembre 2023 n.176;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 28 dicembre 2023;

Visti emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 14 marzo 2024;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.14 del 14 marzo 2024;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 29 dicembre 2023 n.200 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

ORGANISMO DI SORVEGLIANZA AI SENSI DELLA LEGGE 30 AGOSTO 2021 N.157

Art. 1

(Composizione e requisiti)

1. L'Organismo di Sorveglianza, di seguito in breve "ODS", è composto da tre membri scelti fra soggetti aventi una comprovata esperienza nel settore bancario e finanziario, in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti all'articolo 15 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche.
2. Non possono ricoprire la carica di membro dell'ODS soggetti che siano portatori di interessi diretti o indiretti nell'ambito di Operazioni di Cartolarizzazione poste in essere ai sensi della Legge 30 agosto 2021 n.157 e successive modifiche.
3. Non possono ricoprire la carica di membro dell'ODS, e decadono immediatamente se nominati, coloro che si trovano nella condizione di "Soggetto Inidoneo" ai sensi della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche o siano stati rinviati a giudizio per le medesime fattispecie che determinano la condizione di "Soggetto Inidoneo".
4. I membri dell'ODS sono tenuti a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti dal presente articolo e l'assenza di qualsiasi elemento che comporti la qualifica di "Soggetto Inidoneo".

5. Le funzioni di membro dell'ODS sono incompatibili con l'incarico di membro del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato, nonché con qualsiasi forma di impiego o carica presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Art. 2
(*Sedute*)

1. Nella seduta di insediamento, l'ODS elegge tra i suoi membri il Presidente, il quale convoca e coordina i lavori.
2. La convocazione dell'ODS avviene mediante l'invio di una comunicazione digitale ordinaria agli altri membri, la quale deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. Le sedute dell'ODS possono essere tenute anche in video conferenza. Il Segretario verbalizzante viene individuato tra i membri dell'ODS. Le sedute dell'ODS sono dichiarate valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri.
4. Per la validità delle delibere è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti alla seduta. E' facoltà di ogni membro fare risultare dal verbale della decisione il proprio dissenso.

Art. 3
(*Funzioni*)

1. In applicazione di quanto stabilito dal comma 2, dell'art. 21-*bis* della Legge n.157/2021, all'ODS sono demandate le seguenti funzioni:
 - a) monitora, sotto l'aspetto legale e contabile, le operazioni di cartolarizzazione, con particolare riguardo al processo di recupero degli attivi; qualora, ritenuto utile ai fini di una maggiore tutela degli interessi dello Stato, formula raccomandazioni finalizzate ad incrementare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative e di controllo;
 - b) verifica l'assenza di conflitti di interesse nonché l'assenza di concentrazione di incarichi dei soggetti interessati a vario titolo nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione ove lo Stato presta garanzia, compresi collaboratori e consulenti incaricati. In presenza di situazioni di conflitto di interesse o concentrazione di incarichi, è fatto obbligo al soggetto interessato di darne tempestiva comunicazione all'ODS per le dovute segnalazioni alla Commissione Consiliare Permanente Finanze e Bilancio;
 - c) verifica, rispetto al Business Plan, anche mediante indagini campionarie di conformità:
 - 1) la corretta valorizzazione dei flussi di cassa generati dalle attività cedute;
 - 2) la corretta gestione dei beni immobili o mobili registrati;
 - 3) l'adeguatezza delle spese legali e degli altri oneri connessi alle attività di recupero;
 - 4) la convenienza di eventuali accordi per la definizione in via stragiudiziale delle azioni di recupero dei crediti;
 - d) monitora l'andamento dei costi di pertinenza dello Stato e, più in generale, le condizioni economiche che possono determinare una variazione di valore delle garanzie rilasciate ai sensi dell'articolo 21 della Legge n.157/2021;
 - e) supporta la Commissione Consiliare Permanente Finanze e Bilancio nella valutazione semestrale dei dati e delle informazioni che semestralmente riceve ai sensi dell'articolo 22 della Legge n.157/2021, segnalando alla stessa eventuali carenze, irregolarità ovvero difformità nell'ambito delle attività di verifica e monitoraggio di cui alle precedenti lettere.
2. I membri dell'ODS, nell'espletamento delle funzioni loro affidate, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale. Ai fini dell'acquisizione dei dati e dei documenti utili all'espletamento delle loro funzioni, gli stessi si rapportano direttamente con gli organi istituzionali, con gli uffici dell'amministrazione finanziaria, con IGRC e con gli Originator. Nei confronti dell'ODS non sono

opponibili il segreto d'ufficio, il segreto professionale, né il segreto bancario di cui all'articolo 36 della Legge n.165/2005 e successive modifiche.

3. Ai fini del necessario supporto allo svolgimento delle verifiche di cui al comma 2, lettera b), previa istanza motivata alla Segreteria di Stato alle Finanze, l'ODS può avvalersi di personale ausiliario da ricercarsi all'interno della Pubblica Amministrazione.

3 bis. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, l'ODS può emanare apposita regolamentazione.

Art. 4
(Compenso)

1. Ai membri dell'ODS spetta un compenso fisso lordo mensile pari ad euro 2.000,00 (duemila/00), che trova imputazione sul capitolo 1-3-2392 "Oneri per Organismo di Sorveglianza (Art.1-bis Decreto Delegato n.176/2023)".

2. Non sono riconosciuti rimborsi, spese o altre indennità.

Art. 5
(Durata del mandato)

1. L'incarico di membro dell'ODS ha durata triennale ed è rinnovabile per un solo ulteriore mandato.

2. L'ODS termina il proprio mandato e si scioglie a seguito del completo rimborso delle ABS garantite dallo Stato, previa relazione conclusiva da inviarsi alla Commissione Consiliare Permanente Finanze e Bilancio entro tre mesi dalla fine del mandato.

2 bis. L'ODS invia una relazione semestrale alla Commissione Consiliare Permanente Finanze e Bilancio sull'andamento dell'attività svolta.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 marzo 2024/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Filippo Tamagnini – Gaetano Troina

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Nicola Berti